



COMUNE DI CASELLE LANDI

PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9 del 04/04/2025 Adunanza alla seduta ORDINARIA PUBBLICA di prima convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2025.**

L'anno **04/04/2025**, addì **quattro** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 01.04.2025 si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	Nome	P	A
1	BIANCHI PIERO LUIGI	X	
2	GABOARDI ELEONORA	X	
3	POLLEDRI DANIELE	X	
4	GALLI MARTINA	X	
5	REGONATI FEDERICO	X	
6	FORNAROLI ROBERTO		X
7	CONTARDI GIORGIA		X
8	STEFANONI GIUSEPPE	X	
9	STEFANONI LUCA	X	
10	UGGETTI FEDERICO		X
11	GANDOLFI SERGIO		X

PRESENTI: 7 ASSENTI: 4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Piero Luigi Bianchi nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso dell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Visto che la TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti, in particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999
-
- Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
-
- Visto che l'ARERA ha approvato la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
-
- Considerato che con successiva Deliberazione n. 363/2021 di ARERA è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025;

Considerato che la deliberazione ARERA n.363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, aveva previsto all'articolo n. 08 la revisione obbligatoria del Piano Economico Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025;

Richiamata la Deliberazione Arera n.389/2023/R/rif ad oggetto "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) – Modifica della Deliberazione 363/2021/R/rif";

Richiamata la determinazione Arera n.1/DTAC/2023, uscita il 6 novembre 2023 e recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 16 del 19.07.2024 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento piano economico finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025";

Tenuto conto che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R.

n. 158/1999;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

- al comma 683 dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs.

n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato inoltre il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con Legge n. 15 del 25.02.2022, il legislatore ha previsto che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno

Richiamata la Delibera di C.C. n. 17 del 27/04/2023 ad oggetto “Modifica regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) alla Delibera 15/2022 di Arera”;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Viste le tariffe di cui all'allegato alla presente elaborate sulla base del Pef di cui alla Delibera di C.C. n. 16 del 19.07.2024, le quali assicurano un gettito della tassa sufficiente per la copertura totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario;

Ritenuta opportuna l'approvazione delle suddette con decorrenza 01.01.2025;

Dato atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cremona (5%);

Richiamato l'articolo 19 del Dlgs n. 504/1992, il quale prevede che, per le annualità 2021 e successive, il Tefa e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate, distinti dal codice tributo della Tari, e che pertanto il Tefa è destinato direttamente alla Provincia di competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili interessati in merito alla regolarità tecnica, contabile e di correttezza dell'azione amministrativa espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi essendo n. 7 i presenti e n. 7 i votanti, astenuti n. 0, contrari n.0;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare per l'anno 2025 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato A;

3) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona (CR);

4) di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 01 gennaio 2025;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Infine, con votazione unanime favorevole, legalmente espressa essendo n. 7 i presenti, e n. 7 i votanti, astenuti n.0, contrari n.0. si richiede di dichiarare il presente provvedimento urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Piero Luigi Bianchi

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Caravella

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.